



Accordo con lo Stato di Israele sulla previdenza sociale

A.C. 2575

Dossier n° 229 - Schede di lettura
15 ottobre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2575
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	28 luglio 2014
assegnazione:	4 settembre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XII Affari Sociali
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale è stato firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo quello "di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire...un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia", grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati **solamente** nei due diversi regimi previdenziali. L'AIR ricorda altresì come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine - poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato -, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con Israele.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-israeliano, questo si compone di 28 articoli: **l'articolo 1, comma 1** contiene definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (il Ministero degli affari e servizi sociali israeliano, e il Ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. Significativa anche la specificazione del termine prestazione, che si riferisce alle pensioni o a qualsiasi altra prestazione in denaro o beneficio ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente. Per le definizioni non presenti, il **comma 2** rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicabile.

L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo.

In base all'**articolo 3**, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno degli Stati contraenti, nonché altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).

L'articolo 4 stabilisce, per le persone di cui al precedente articolo 3 e per ulteriori categorie specificate che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, parità di trattamento nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità. Si prevede quindi (**articolo 6**) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato. Diverso è il caso di un lavoratore subordinato impiegato in entrambi gli Stati o di un lavoratore autonomo, i quali saranno invece soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza. Il comma 5 dell'art. 6 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nonché risultanti dal diritto

internazionale generale. Ugualmente, saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente (comma 6 dell'art. 6).

In base all'**articolo 7, comma 1** prevede che il lavoratore dipendente **inviato da un'impresa** nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco non superi i due anni. Qualora il distacco si prolunghi oltre i due anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (**comma 2**). Si prevede inoltre sostanzialmente per i lavoratori impiegati su navi il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave, così come per i lavoratori impegnati nell'autotrasporto o nei voli internazionali, cui si applicherà il regime previdenziale della Parte contraente in cui ha sede la compagnia dai cui dipendono (**commi 3 e 4**).

In base all'**articolo 8**, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo nei confronti di particolari categorie di persone.

Con l'**articolo 9**, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un lavoratore impiegato in base ai precedenti articoli 6 e 7, si prevede che a costoro verrà applicata la copertura assicurativa prevista per il familiare.

L'**articolo 12** riguarda la possibilità di **totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi** - pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale -, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. Gli **articoli 13 e 14** riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni.

L'**articolo 15** riguarda invece l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dai precedenti due articoli, dunque sia alle pensioni di invalidità, quanto a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti. Il successivo **articolo 16** tratta della metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo in esame..

Gli **articoli 17 e 18** individuano le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, per la quale è prevista tra di esse la stipula di un apposito accordo amministrativo.

In base all'**articolo 19** le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno informazioni eventualmente raccolte su persone, qualora sia necessario per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo.

L'**articolo 20** esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.

Le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio considerate come presentate contemporaneamente nella sede pertinente, cui verranno sollecitamente inoltrate a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata (**articolo 21**). Il successivo **articolo 22** prevede poi tra le due amministrazioni le modalità di recupero di somme indebitamente versate o anticipate ai beneficiari.

L'**articolo 23** stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi dell'italiano, dell'ebraico o dell'inglese. L'**articolo 24** prevede invece il regime valutario per i pagamenti delle varie prestazioni previste dall'Accordo in esame.

L'**articolo 25** stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, che potrà in difetto di risoluzione anche essere demandata a negoziati tra le competenti autorità diplomatiche.

Infine gli **articoli 26-28** contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale si applica temporalmente con le modalità di cui all'art. 26, ed è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo, con effetto dalla fine dell'anno successivo a quello della notifica all'altra Parte contraente, ma senza pregiudizio di diritti acquisiti durante la vigenza dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-israeliano sulla sicurezza sociale del 2 febbraio 2010 consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'**articolo 3, comma 1**, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in **433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016**. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero degli Affari Esteri.

La **relazione tecnica** che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame - risultano 7.664 cittadini italiani residenti in Israele -, in relazione alle previsioni di una **totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele**, con esclusione di quelle relative a paesi terzi, e di una quota del 20% circa di coloro che si avvarranno dei benefici dell'Accordo in esame rispetto al totale dei lavoratori o pensionati italiani residenti in Israele. È inoltre previsto che l'approvazione dell'Accordo italo-israeliano determinerà anche minori oneri previdenziali per l'INPS collegati alla legge 189 del 2002 (c.d. legge Bossi-Fini). Complessivamente, quindi, tenendo conto dei minori oneri a carico della legge 189 del 2002 dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, gli oneri per la finanza pubblica risultano con andamento crescente dai 433.000 euro del 2014 a 1.719.000 euro del 2028.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.